

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT.	702/2013
CRON.	5258
REP.	646

Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2804 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010 avente ad

OGGETTO: risarcimento danni

TRA

l, rappresentata e difesa, come da mandato a margine all'atto di citazione, dall'avv. con la quale elettivamente domicilia in

ATTORE

IL CASO.it  
E  
Sp.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. giusta procura in atti, con il quale elettivamente domicilia in alla via

CONVENUTA

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato in data 09.11.2010, l. srl conveniva in giudizio l. Assicurazioni Spa, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 20.000,00 pari al premio per il quale era assicurato il veicolo oggetto di rapina.

Costituitasi la Assicurazioni Spa eccepiva preliminarmente: l'incompetenza del giudice adito, per l'esistenza di una clausola compromissoria; il difetto di legittimazione attiva della srl, in quanto il veicolo assicurato era stato acquistato con contratto di leasing e pertanto unica legittimata ad agire era la società locatrice, proprietaria del veicolo; la prescrizione del diritto al risarcimento; l'esistenza di uno scoperto di polizza. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto condizione dell'azione, va esaminata in via prodromica a tutte le altre eccezioni in quanto il suo accoglimento rende la domanda inammissibile.

E' incontestato tra le parti che effettivamente il furgone oggetto del contratto di assicurazione, era stato acquistato dall'attrice con contratto di leasing dalla soc. Iveco. Orbene, com'è noto, normalmente nei contratti di leasing il trasferimento della proprietà del bene avviene solo al termine dei pagamenti, conseguentemente i rischi del perimento del bene restano in capo al locatore.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e segnatamente dal contratto di assicurazione, emerge che il premio, in caso di avveramento del rischio, era vincolato a beneficio della società locatrice. Tale pattuizione contrattuale lascia presumere che nel contratto di leasing si fosse convenuto, appunto, che il rischio del perimento del bene restasse in capo alla locatrice. Al fine di accertare tale circostanza veniva fatto ordine all'attrice di esibire il contratto di leasing, ordine che, tuttavia, non veniva ottemperato, in quanto il documento, depositato in data 29.06.2012 e definito contratto di leasing, risulta invece essere una fattura di pagamento con allegato rendiconto.

Peraltro tale documento smentisce in toto l'affermazione di parte attrice, fatta all'udienza del 04.07.2011, di avvenuto integrale pagamento delle rate del contratto di leasing, in quanto, dalla documentazione depositata il 29.06.2012, si evince invece che il contratto aveva una durata di "24 mesi decorrenti dal 30/09/2005", quindi alla data della rapina, avvenuta il 20.09.2006, il contratto ~~non~~ era ancora ~~cessato~~, né, d'altro canto, l'attrice ha dato prova dell'integrale anticipata estinzione del finanziamento.

Secondo il consolidatissimo orientamento della Suprema Corte (Cfr. Cass. 534/2011), cui questo Tribunale ritiene di aderire, nell'eventualità in cui perisca la res concessa in leasing è assolutamente incontrovertibile che la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetta all'utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, nella eventualità in cui l'utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché allo stesso al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res. *Non possono stati trasferiti tutti i rischi di questa (come del resto si verifica, ex art. 1523 c.c., in caso di vendita con riserva di proprietà).*

Orbene nel caso di specie, al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva, l'attore avrebbe dovuto dimostrare che, in base al contratto di leasing, era tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della res e che, unitamente al possesso del bene, gli erano stati trasferiti anche tutti i rischi ed in special modo il rischio del perimento del bene. Non avendo assolto a tale onere probatorio, in presenza di contestazione specifica di parte convenuta, ed anzi avendo quest'ultima eccepito l'esistenza del vincolo contrattuale a favore della locataria



IVECO, nell'ambito del contratto di assicurazione stipulato tra I. Assicurazioni e la  
per cui l'indennizzo sarebbe stato corrisposto alla Iveco (società locataria) in quanto  
proprietaria (che lascia presumere la persistenza del rischio in capo alla locataria), deve  
fermarsi il difetto di legittimazione attiva in capo alla . In conseguenza dell'affermata  
mancanza di legittimazione della la domanda deve essere dichiarata inammissibile.  
Le spese, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in mancanza di specifica, devono essere poste  
a carico dell'attore soccombente.

P. Q. M.

Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione  
notificato in data 09.11.2010, da nei confronti di assicurazioni SPA, ogni altra  
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara la domanda inammissibile.



2) condanna alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di  
assicurazioni che si liquidano in complessivi € 1000,00 (di cui € 350,00 per la fase di studio, €  
400,00 per la fase introduttiva ed € 450,00 per la fase decisoria) per competenze ed € 100,00  
per spese, oltre IVA e CA come per legge, facendone attribuzione all'avv. che  
è dichiarato antistatario.

Torre Annunziata, 12.06.2013

Il giudice

Regina Marina Elefante

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Ewa Federico



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Ewa Federico